



**IL TRIBUNALE DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Filippo	Lamanna	Presidente
2) Dott.	Mauro	Vitiello	Giudice rel.
3) Dott.	Pierluigi	Perrotti	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

decidendo sui ricorsi riuniti presentati **IL CASO.it**

- il primo, ai sensi dell'art. 182 *bis* l. fall. (per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di █████ S.p.A.), da:

█████ S.p.A. e █████ S.p.A.,

rappresentante e difese dagli avv.ti █████ e █████
elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, █████
█████;

- il secondo, ai sensi dell'art. 82, comma 2, d.lgs. n. 270/1999 (dichiarazione dello stato di insolvenza di █████ S.p.A.) da:

█████ S.r.l.

(in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria),

in persona del Commissario Straordinario avv. █████, rappresentata
e difesa dagli avv.ti █████ e █████, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, █████;

con

l'intervento del Pubblico Ministero nel procedimento di cui all'art. 182 *bis* l. fall.;

e con

le opposizioni alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione presentate da:

[REDACTED] S.r.l.

(in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria),

in persona del Commissario Straordinario avv. **[REDACTED]**, rappresentata e difesa dagli avv.ti **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via **[REDACTED]**.

[REDACTED] S.r.l.

(in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria),

in persona del Commissario Straordinario avv. **[REDACTED]**, rappresentata e difesa dagli avv.ti **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via **[REDACTED]**.

[REDACTED] S.p.A.

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]**, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via **[REDACTED]**.

[REDACTED] S.p.A.

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, in Milano, via **[REDACTED]**.

1. Svolgimento del procedimento di omologa di accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. e del procedimento di accertamento dei requisiti per la dichiarazione di stato di insolvenza ex art. 82, comma 2, d.lgs. n. 270/1999.

IL CASO.it

Con ricorso presentato in data 15.1.2010, **[REDACTED] S.p.A.** ed Immobiliare **[REDACTED] S.p.A.**, premesso di aver contestualmente trasmesso al Registro delle imprese di Milano gli accordi di ristrutturazione dei debiti di **[REDACTED] S.p.A.** per la loro iscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 182 *bis*, comma 2, l. fall., ne hanno chiesto l'omologazione.

Tali accordi risultano iscritti al Registro delle imprese in data 1° febbraio 2010.

In pari data il Pubblico Ministero ha depositato atto di intervento nel procedimento.

IL CASO.it

In data 12 febbraio 2010 **C. 66** S.r.l. (in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria) e **C. 66** S.r.l. (in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria) hanno depositato ricorso di opposizione all'omologa.

Contestualmente **C. 66** S.r.l. (in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria) ha presentato ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza di **C. 66** S.p.A., ai sensi dell'art. 82, comma 2, d.lgs. n. 270/1999.

Anche **C. 66** S.p.A. e **C. 66** S.p.A., con ricorsi depositati, rispettivamente, il 15 febbraio ed il 3 marzo 2010, si sono opposte all'omologazione degli accordi.

Il tribunale ha ritenuto opportuno fissare contestualmente l'udienza per l'esame del ricorso per l'omologazione degli accordi e quella per l'eventuale dichiarazione dello stato di insolvenza di **C. 66** S.p.A. .

All'odierna udienza, tenutasi a seguito di un rinvio disposto su richiesta delle ricorrenti, **C. 66** S.p.A. ha depositato una memoria integrativa con la quale ha inteso replicare alle argomentazioni contenute negli atti di opposizione. Alla memoria è stata anche allegata varia documentazione, tra cui un'integrazione della relazione attestante la fattibilità degli accordi ed un'integrazione a un parere riguardante i profili di responsabilità di **C. 66** S.p.A. per il danno ambientale cagionato nella gestione di vari siti produttivi da parte di **C. 66** S.r.l.

2. Riunione dei procedimenti e priorità logica della valutazione dei presupposti del procedimento di cui all'art. 182 bis l. fall.

Va premesso che il Tribunale ha disposto la riunione dei due sopra indicati procedimenti, in quanto logicamente connessi ed avvinti da un nesso di pregiudizialità dell'uno rispetto all'altro.

IL CASO.it

Non v'è dubbio, infatti, che l'accertamento dello stato di insolvenza di **C. 66** S.p.A., necessario presupposto per l'ammissione all'amministrazione straordinaria finalizzata alla gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo cui essa appartiene, non possa che conseguire ad una previa valutazione

negativa quanto all'esistenza dei presupposti per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione.

IL CASO.it

Invece, nella contraria ipotesi in cui dovessero essere ritenute esistenti le condizioni per procedere all'omologa degli accordi, questi ultimi avrebbero l'effetto, direttamente riconducibile al positivo esito del procedimento di cui all'art. 182 *bis* l. fall., di rimuovere lo stato di crisi, donde l'esclusione del presupposto oggettivo richiesto per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

Questo tribunale ha peraltro già osservato in un'altra recente decisione (decreto Trib. Milano, 10 novembre 2009, *Risanamento S.p.A. ed altri*, in *Fall.*, 2010, 195), che l'effetto protettivo previsto dal terzo comma dell'art. 182 *bis* l. fall., letteralmente riferito soltanto alle azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, non si estende anche ai ricorsi di fallimento - ai quali deve evidentemente assimilarsi anche la richiesta di declaratoria dell'insolvenza qui proposta dal Commissario straordinario di ~~Caffè Chimici~~ S.r.l. -, con la conseguenza che essi restano suscettibili di istruttoria pur in pendenza della richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione *ex art.* 182 *bis* l.fall.; ma, al contempo, ha anche affermato la necessaria pregiudizialità della decisione su tale richiesta rispetto a quella di cui all'art. 15 l.fall., essendo gli accordi di ristrutturazione uno strumento chiaramente alternativo al fallimento e quindi tale da escluderlo quando gli accordi siano ritenuti idonei a superare l'addotto stato di crisi.

Non v'è ragione, nel caso in esame, di discostarsi da tale conclusione, quantunque l'accertamento dell'insolvenza sia stato richiesto dal Commissario Straordinario della *cd. procedura madre* con il precipuo scopo di gestire l'insolvenza unitariamente, nell'ambito del gruppo, per agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura di amministrazione straordinaria già instaurata.

IL CASO.it

La possibile obiezione fondata sulla considerazione delle peculiari (ed in asserto prevalenti) esigenze, anche pubblicistiche, immanenti alla gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito dei gruppi industriali di grandi dimensioni e sulla *ratio* del correlato meccanismo - previsto dalla legge - di attrazione di una qualunque società del gruppo nell'alveo delle procedure di amministrazione straordinaria già avviate, non può infatti mutare l'ordine logico in cui la richiesta di omologa degli accordi si pone rispetto alla richiesta di declaratoria

dell'insolvenza : essendo infatti tale insolvenza, comunque, il presupposto oggettivo indefettibile per attrarre eventualmente █████ S.p.A. nell' unitaria gestione del gruppo in amministrazione straordinaria, le dette esigenze pubblicistiche non possono che recedere di fronte alla dedotta possibilità di superamento dello stato di crisi in cui tale società versa, attraverso lo strumento di cui all'art. 182 *bis* 1. fall..

IL CASO.it

3. Il piano di risanamento presentato da █████ S.p.A. .

Le linee guida del piano di risanamento sottostante alla conclusione degli accordi, così come elaborate dall'*advisor*, sono le seguenti:

- 1) conclusione di un accordo : con tutti i creditori per garanzie █████ S.r.l. (escluso il creditore █████), con i creditori di █████ S.r.l. per cui █████ è responsabile ex art. 2462 c.c., con alcuni creditori diretti di █████ S.p.A.; l'accordo prevede il soddisfacimento dei creditori con il realizzo derivante dalla liquidazione di parte del patrimonio di Immobiliare █████ S.p.A.;
- 2) conclusione di una transazione fiscale ex art. 182 *ter* l.f. con l'Agenzia delle Entrate, previa valorizzazione di alcuni crediti fiscali per euro 2.430.000,00;
- 3) scissione di Immobiliare █████ S.p.A., con attribuzione - ad una *newco beneficiaria* -, di tutto il suo patrimonio, ad eccezione di quello destinato a soddisfare i creditori;
- 4) cessione della partecipazione nella *newco beneficiaria* con concessione di garanzia per il pagamento dei debiti oggetto del trasferimento;
- 5) incasso di crediti per euro 2.600.000,00 vantati nei confronti della partecipata █████ S.r.l., da realizzarsi con la vendita da parte della suddetta partecipata dell'immobile sito nel Comune di Vittorio Veneto;
- 6) rinuncia di █████ S.p.A. a tutti i crediti vantati nei confronti di █████ Immobiliare scissa;
- 7) accollo da parte di █████ del debito che Immobiliare █████ ha nei confronti di █████;
- 8) esecuzione delle opere di bonifica sulle aree di Varedo integralmente da parte di Immobiliare █████ S.p.A. scissa;
- 9) cessione a █████ del credito vantato nei confronti di █████ a deconto del maggior debito verso █████ per l'accollo di cui al punto 7)

IL CASO.it

da Immobiliare [redacted]; compensazione del credito diretto di [redacted] verso [redacted] [redacted] a deconto del residuo debito verso quest'ultima;

10) cessione della quota di proprietà del terreno di Ceriano Laghetto alla *newco beneficiaria*, a fronte dell'accollo del debito verso CFP (evento ancora da contrattualizzarsi con l'acquirente *newco beneficiaria*);

11) aumento di capitale di [redacted] S.p.A. per euro 10.000.000,00, di cui euro 2.400.000,00 circa, oggetto di garanzia fideiussoria; **IL CASO.it**

12) raggiungimento del risultato finale, cioè una situazione patrimoniale di [redacted] S.p.A. in cui, a fronte del valore della partecipazione [redacted] (25.030.000,00 di euro), non sussistano al passivo debiti di importo rilevante.

4. Il ricorso per l'omologazione degli accordi.

Il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione degli accordi conclusi viene proposto da [redacted] S.p.A. e da Immobiliare [redacted] S.r.l. (interamente detenuta da [redacted] S.p.A.).

Entrambe le società hanno firmato il ricorso e tutti gli accordi che sono stati iscritti al registro delle imprese e successivamente depositati in tribunale.

Il ricorso precisa però che [redacted] S.p.A. è la società proponente l'accordo di ristrutturazione del proprio debito, mentre Immobiliare [redacted] è solo l'esecutrice del processo di dismissione previsto dal piano di ristrutturazione.

Nel ricorso si delinea la crisi della sola [redacted] S.p.A. e solo del suo superamento, quindi, si discetta.

Coerentemente con tale impostazione, viene prodotto soltanto l'elenco dei creditori di [redacted] S.p.A. e non quello dei creditori di Immobiliare [redacted] S.r.l.

La situazione del gruppo viene delineata come segue: [redacted] S.p.A., capogruppo, detiene il 100% di [redacted] S.r.l. (e quest'ultima detiene il 99,50% di [redacted] S.r.l.), lo 0,50% di [redacted] S.r.l., il 100% di Immobiliare [redacted] S.r.l., di [redacted] S.r.l. e di [redacted] S.A.

Nel ricorso si precisa poi che gli accordi riguardano la percentuale dell'84,43% dell'esposizione debitoria complessiva (euro 63.927.346,00) e che i creditori estranei rappresentano il 15,57% dell'intero indebitamento di [redacted], per complessivi euro 11.791.200,00. Nel calcolo della percentuale si tiene conto però anche del credito della società [redacted] AG (per euro 643.176,00), nonostante le trattative per la definizione dell'accordo non siano

ancora concluse, nonché della transazione fiscale proposta all'Erario secondo quanto previsto dall'art. 182 *ter* u.co. l. fall. (per il debito di euro 2.000.000,00 per INVIM e di euro 510.380,00 per altri tributi), nonostante la mancata accettazione della proposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Quanto alla necessità di prevedere un fondo rischi per la responsabilità ex art. 2462 c.c. derivante dalla qualifica di socio unico di █████ S.r.l. (inadempiente agli obblighi di cui all'art. 2470, quarto comma, c.c. nel periodo 2000-2009), █████ ritiene che essa debba essere in gran parte esclusa; conseguentemente non ha effettuato una adeguatamente ampia quantificazione del fondo rischi basandosi tra l'altro sulla tesi, supportata da un parere *pro-veritate* allegato al ricorso, secondo cui alla fattispecie in esame sarebbe applicabile il termine decadenziale previsto dall'art. 1597 c.c.

█████ esclude poi in radice anche la necessità di stanziare un altro ed aggiuntivo fondo rischi per il risarcimento del danno ambientale derivante dalla gestione dei siti produttivi, reputando che tale responsabilità sia imputabile alla sola █████ S.r.l., con conseguente responsabilità eventuale della medesima █████ solo limitatamente alla quota di danno che si sarebbe prodotto nel periodo di operatività della responsabilità ex art. 2462 c.c. (2000-2009).

A proposito dei crediti dei non aderenti, █████ propone (e ritiene di poter disporre) che una quota pari ad euro 5.183.160,00 abbia come scadenza la data dell'eventuale omologa; e che una quota corrispondente ad euro 1.743.340,00 abbia a scadere entro un anno dall'eventuale omologa.

Quanto poi al debito da prestito obbligazionario per la somma complessiva di euro 4.864.700,00, ne prospetta un riscadenziamento al 31.12.2015.

IL CASO.it

Precisa, infine, che al debito da soddisfare integralmente dev'essere aggiunta la somma di euro 3.500.000,00 per spese di funzionamento da affrontare nei primi dodici mesi.

5. La qualificazione dell'intervento del P.M. nel procedimento di cui all'art. 182 *bis* l. fall. e l'inammissibilità dell'opposizione di █████ S.p.A.

5.1. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento ex art. 182 *bis* l. fall. opponendosi all'omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito di █████ S.p.A., affermandone l'inattuabilità.

L'intervento, da considerare pienamente valido ed efficace, va ricondotto sia alla previsione di cui all'art. 70, u. co., c.p.c., secondo cui il P.M. può intervenire in ogni procedimento civile nel quale ravvisi l'esistenza di un pubblico interesse, sia a quella, più specifica, di cui al quarto comma dell'art. 182 *bis* l. fall., secondo cui legittimati all'opposizione all'omologazione sono i creditori e ogni altro interessato, dovendosi ricomprendere tra i titolari di un interesse giuridicamente apprezzabile anche il P.M., quale organo cui l'ordinamento giuridico affida istituzionalmente la tutela dell'interesse pubblico.

Va quindi comunque escluso che la mancata espressa previsione, da parte della suddetta norma, della legittimazione all'opposizione del Pubblico Ministero, possa integrare una preclusione per tale organo.

Una siffatta preclusione, peraltro, sarebbe del tutto contraria alla finalità di tutela dell'interesse collettivo, che da sempre accompagna la regolamentazione normativa della crisi d'impresa, come dimostrano gli artt. 6, primo comma, 7 e 161, u. co., l. fall., norme univocamente orientate ad attrarre il fallimento ed il concordato preventivo nella sfera di iniziativa e di controllo del P.M. .

IL CASO.it

5.2. Deve invece dichiararsi inammissibile l'opposizione svolta da [REDACTED] S.p.A..

Essa, infatti, essendo stata proposta in data 3.3.2010, cioè oltre il trentesimo giorno dalla iscrizione degli accordi presso il Registro delle Imprese, risalente al 1° febbraio 2010, va qualificata come tardiva.

Dalla violazione del termine di cui all'art. 182 *bis* comma 4 l. fall. discende l'inammissibilità dell'opposizione e la conseguente inutilizzabilità dei documenti prodotti dall'opponente [REDACTED] S.p.A. .

Questi ultimi, peraltro, non possono essere neppure acquisiti *ex officio*, poiché l'art. 182 *bis* l.f. sembra chiaramente condizionare il potere del tribunale di affrontare nel merito specifici profili critici inerenti all'attuabilità sia degli accordi come del sottostante piano di ristrutturazione, alla circostanza che essi siano devoluti alla sua attenzione mediante opposizione.

Ove, dunque, quest'ultima sia inammissibile, vuoi per carenza di legittimazione attiva dell'opponente, vuoi, come nel caso in esame, per il mancato rispetto di un termine perentorio, il tribunale non può tener conto delle specifiche ragioni critiche di merito introdotte dall'opponente oltre la

preclusione temporale di legge, né dei documenti volti a sorreggerle, se tali ragioni critiche non risultino *aliunde* già ricomprese nel *thema decidendum* e se analoghe evidenze probatorie già non emergano dall'altra documentazione validamente acquisita.

6. I motivi dell'intervento *ad opponendum* del Pubblico Ministero, e dell'opposizione di ██████████ S.r.l., di ████████ S.r.l. e di ██████ S.p.A. .

6.1. Con il suo atto di intervento, il Pubblico Ministero evidenzia la non fattibilità degli accordi per la mancanza di copertura finanziaria del debito da risarcimento del danno per l'inquinamento cagionato nel sito produttivo di Torviscosa, di cui ██████ dovrebbe rispondere, alla luce della specifica richiesta fatta al riguardo dal Ministero dell'Ambiente, che ha quantificato tale danno nella somma di euro 1.122.103.920,00.

La richiesta di risarcimento riguarda, infatti, oltre che direttamente ████████ S.r.l., anche ██████ S.p.A. quale socio unico della stessa, responsabile ex art. 2462 c.c. per le obbligazioni della società interamente posseduta.

Il Pubblico Ministero segnala a questo proposito che la mancanza di accantonamenti-rischi per la suddetta voce di debito ha indotto la società di revisione ████████ a non certificare il bilancio ██████ al 31.12.08.

6.2. Nell'atto di opposizione presentato da ██████████ S.r.l. e da ████████ S.R.L. si evidenzia:

- che gli accordi sono stati sottoscritti anche da Immobiliare ██████ S.r.l., che però non è una società che versi in stato di crisi, con la conseguenza che essa non avrebbe avuto alcun titolo per farlo; **IL CASO.it**

- che il piano di ristrutturazione si impenna sulla dismissione del patrimonio di ██████ Immobiliare S.r.l., senza che vi sia alcun elemento documentale idoneo a comprovare l'entità dell'esposizione debitoria della società.

Da tali elementi viene dedotta non solo la nullità degli accordi (per contrarietà sia alle norme imperative di cui agli artt. 182 *bis* l. fall. e 1418, comma 1, c.c., sia all'ordine pubblico economico), ma anche l'illegittima pretermissione dei creditori di Immobiliare ██████ S.r.l. (art. 1418, comma 2, c.c.).

Le opposenti, inoltre, dopo aver affermato la propria legittimazione ad opporsi all'omologazione, sia per la qualità di creditrici da esse rivestita (assumendosi in particolare quella di ██████████ per aver instaurato azione

di restituzione ex art. 2467 c.c. per la somma di euro 6.897.953,09), sia in quanto soggetti comunque "interessati" (assumendosi in particolare tale qualità per ██████ S.r.l., ritenendo essa di essere garantita per il pagamento dei danni ambientali già oggetto di quantificazione, per euro 2.900.000.000,00, da parte del Ministero dell'Ambiente), sostengono l'inammissibilità del ricorso:

- per la mancata produzione degli accordi contestualmente al deposito del ricorso e per la mancanza, in calce agli stessi, di firma autenticata (art. 11, comma 4, d.p.r. n. 581/1995);
- per la mancanza del presupposto della veridicità dei dati e, conseguentemente, del presupposto del raggiungimento degli accordi con la quota del 60% del monte crediti.

A tale ultimo proposito le opposenti evidenziano che i debiti desumibili dall'allegato B-1 ammontano a complessivi euro 27.863.575,14, ma che dalla situazione patrimoniale redatta ex art. 2446 c.c. alla data del 13 ottobre 2009 risultano debiti, al 31.12.2008, per euro 38.501.456,00, e che la situazione contabile al 31.10.2009 reca a sua volta debiti per complessivi euro 37.604,203,00.

IL CASO.it

Nella sostanza, quindi, tra l'esposizione debitoria esposta in funzione dell'omologazione degli accordi e quelle immediatamente antecedenti emergerebbe una differenza di circa dieci milioni di euro, da cui deriverebbe che, tenendo conto della situazione contabile al 31.10.2009, le adesioni riguarderebbero una quota di creditori pari solo al 57,2%.

Inoltre non si sarebbe tenuto conto di ulteriori euro 10.501.700,00, così dettagliati:

- euro 7.291.320,00 per fondo bonifiche area di Varedo;
- euro 700.000,00 per spese ex art. 182 *bis* l. fall.;
- euro 2.000.000,00 per fondo contenzioso INVIM;
- euro 510.380,00 per debiti verso l'Erario già iscritti a ruolo.

Nell'atto di opposizione si evidenzia inoltre che il debito da emissione di prestito obbligazionario non viene considerato tra quelli oggetto degli accordi, pur prevedendosene un riscadenziamento, ciò in palese violazione della prescrizione normativa, che impone che i creditori rimasti estranei agli accordi vengano soddisfatti regolarmente.

Quanto ai debiti da responsabilità del socio unico, nella situazione patrimoniale al 13.10.2009 essi vengono indicati in euro 16.904.000,00, ma nell'allegato (BII) ai singoli accordi ammontano ad euro 9.278.029,10, con un taglio drastico che appare non motivato, nè in alcun modo comprensibile.

Si contesta poi la tesi che vorrebbe applicabile alla fattispecie in parola l'art. 1957 c.c., evidenziandosi come nell'art. 2462 c.c. non vi sia alcun richiamo all'art. 1957 c.c.

Si evidenzia, inoltre, che la messa in liquidazione volontaria (che nel caso di █████ risale al 15.1.2009) non sia evento determinante la scadenza delle obbligazioni; che Snia nemmeno alleggi che nel termine di sei mesi dalla messa in liquidazione alcuni creditori non abbiano esercitato azioni nei confronti di █████ S.r.l.; che vi siano in realtà creditori insinuati al passivo di █████ S.r.l. in A.S. per la complessiva somma di euro 11.091.164,67 e che e la stessa █████, nel bilancio al 31.12.2008, a pag. 107, cita il rischio derivante dall'illimitata responsabilità verso terzi quale socio unico di █████ per il periodo 1 gennaio 2000 – 2 febbraio 2009.

IL CASO.it

Anche nella relazione alla situazione patrimoniale al 13 ottobre 2009 si legge che la mancata comunicazione al registro delle imprese della condizione di socio unico ha comportato un aggravio del passivo.

Si segnala altresì la totale pretermissione dei debiti da danno ambientale: non si sarebbe tenuto conto dell'importo di 2.900.000.000,00 euro così come quantificato dal Ministero dell'Ambiente quale danno prodotto da █████ S.r.l., né che la responsabilità non deriverebbe soltanto dalla posizione di socio unico, ex art. 2462 c.c., ma anche dalla causazione diretta del danno ambientale, essendo stata █████ proprietaria ed ente gestore delle aree e dei siti industriali, ed essendo succeduta nelle obbligazioni delle società via via incorporate per fusione (doc. 19 opponente).

Si evidenzia quindi che la stessa perizia allegata al ricorso di omologazione riconosce che *“al di fuori della transazione ambientale non vi sono scenari positivi per lo sviluppo e la stessa sopravvivenza di █████.”*

Si segnala che la certificazione della società di revisione █████ non è resa con riferimento alla situazione al 13.10.2009, donde la falsità dell'asserzione dell'esperto secondo cui la veridicità dei dati sarebbe garantita dalla revisione della █████ S.p.A.; che anzi la situazione patrimoniale al 13

ottobre 2009 è accompagnata dalle seguenti osservazioni del collegio sindacale: *“la situazione patrimoniale e i documenti non sono stati oggetto di controllo da parte dell’organo di revisione...tenuto conto che la situazione patrimoniale al 13 ottobre 2009 non è stata assoggettata a revisione o controllo da parte del soggetto incaricato del controllo contabile, il collegio non ha elementi per esprimere un giudizio sulla fondatezza e sulla congruità delle valutazioni effettuate”*.

6.3. Quanto all’opposizione di **Snia** S.p.A., quest’ultima si qualifica come creditrice - non aderente agli accordi - in virtù di un credito vantato nei confronti di **Enel**, e quindi di **Enel** ex art. 2462 c.c., per la somma di euro 784.233,00, credito imputabile a costi di bonifica affrontati dopo l’acquisto da **Enel** di beni immobili insistenti sul sito di Torviscosa.

Dopo aver eccepito la sua pretermissione dall’elenco dei creditori non aderenti e dei loro crediti, l’opponente eccepisce l’inattuabilità degli accordi, posto che sia il piano dell’*advisor*, sia la relazione di fattibilità muovono da presupposti errati: la decadenza ex art. 1957 c.c. delle azioni di regresso dei creditori di **Enel** ex art. 2462 c.c.; e l’inesistenza di un onere di accantonamento per le passività ambientali gravanti su **Enel**.

Enel S.p.A. segnala poi che, oltre alla responsabilità quale socio unico (per le obbligazioni di **Enel** dal 1.1.2000, data di acquisto del 100% delle quote, all’ 11.2.2009, data della comunicazione al registro delle imprese della dichiarazione del socio unico prevista dagli artt. 2462, 2° comma, e 2740, 4° comma, c.c.), andrebbe considerata anche quella derivante dalla gestione diretta, da parte di **Enel**, degli stabilimenti produttivi (avendo gestito il sito di Torviscosa dal 1938 al 1985, ed essendo responsabile fino al 3.3.2000 ex 2504 bis c.c. per successione nelle obbligazioni delle società incorporate, tra le quali **Enel** S.p.A., proprietaria del sito industriale). **IL CASO.it**

Evidenzia inoltre che la stessa perizia allegata dalla ricorrente, dopo aver quantificato gli oneri da risarcimento del danno ambientale, per **Enel**, nella somma di euro 228.997.753, ha rilevato che tale cifra potrebbe significativamente aumentare ove emergesse che **Enel**, in passato, abbia direttamente gestito i siti industriali, per cui, in mancanza di accordo con il Ministero, sarebbe del tutto evidente la mancanza di scenari positivi per lo sviluppo e la stessa sopravvivenza di Snia.

Anche [REDACTED] S.p.A. solleva il problema dell'erroneità del dato riguardante l'ammontare dei crediti di titolarità degli estranei agli accordi.

Il dato, indicato in euro 11.791.200,00, viene contestato per la necessità di ricomprendere tra gli estranei tutti i creditori di [REDACTED] S.r.l. che sono stati ammessi o hanno depositato domanda di ammissione allo stato passivo della procedura di A.S..

Infine, si evidenzia come difettino anche i documenti attestanti la fideiussione che, come da ricorso, garantirebbe una parte (per euro 2.400.000,00 circa) dell'aumento di capitale su cui il piano di risanamento di [REDACTED] è imperniato.

IL CASO.it

7. I principi generali applicabili in tema di controllo giurisdizionale sugli accordi di ristrutturazione.

Conviene rammentare, prima di esaminare i profili inerenti all'ammissibilità del ricorso per omologazione ed alla fattibilità degli accordi, i principi di carattere generale che informano il controllo giurisdizionale sugli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Non è dubbio che il controllo del tribunale debba inerire, anzitutto, a tutti i profili compresi nel concetto di regolarità e legittimità del procedimento previsto dall'art. 182 *bis* l. fall..

Il ricorso deve quindi provenire da un imprenditore commerciale assoggettabile alle procedure concorsuali, da chi sia in possesso, cioè, dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 l. fall. [anche perché tipico effetto dell'omologazione è quello di proteggere i creditori, in caso di successivo fallimento, dalla possibile dichiarazione di inefficacia ex art. 67 l. fall. dei pagamenti e degli atti posti in essere in esecuzione degli accordi].

L'imprenditore deve poi trovarsi in stato di crisi, condizione che può coincidere o meno con l'insolvenza, essendo sufficiente, in linea puramente teorica, uno stato di dissesto o di difficoltà finanziaria non ancora integrante la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Gli accordi devono essere conclusi con creditori che rappresentino almeno la quota minima del sessanta per cento del monte-crediti di cui il debitore deve complessivamente rispondere.

Alla domanda di omologazione deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 161 l. fall., oltre che la relazione di un professionista munito dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), l. fall.

La relazione del professionista deve inerire all'attuabilità degli accordi, il che significa che egli deve attestare l'idoneità degli accordi stessi a liberare risorse sufficienti ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, laddove per regolare pagamento deve intendersi il pagamento secondo gli importi e le scadenze previsti originariamente nel regolamento dei singoli contratti.

Detto ciò, e precisato che tutti i predetti requisiti, se esistenti, giustificano la positiva valutazione di ammissibilità del ricorso per l'omologazione degli accordi, il tema più delicato è la determinazione dei limiti del controllo giurisdizionale sul profilo della fattibilità, profilo che, secondo la dizione letterale dell'art. 182 *bis* l.f., integra il principale tema di indagine del professionista attestatore.

IL CASO.it

Al riguardo occorre tener conto di due variabili.

La prima, in ordine logico, è l'analiticità e completezza della relazione del professionista.

La seconda, è la presenza o la mancanza di opposizioni all'omologazione da parte di creditori o di altri interessati.

La prima variabile implica che, in presenza di una relazione che si presenti provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, il tribunale possa limitarsi a recepirne l'esito (attestazione di attuabilità/fattibilità).

La legge demanda infatti al professionista attestatore il compito di attestare, appunto, ossia di affermare sotto la propria responsabilità, che gli accordi sono attuabili, e il Tribunale è chiamato non a duplicare *ex novo* questo accertamento nel merito, ma solo a valutare se quello svolto dall'attestatore sia stato svolto correttamente e si presenti quindi convincente.

Il controllo del Tribunale è, in altri termini, nei casi in cui manchi un'opposizione, di mera legittimità.

Conseguentemente il Tribunale non può esaminare nel merito specifici aspetti problematici, se non nei casi in cui la relazione dell'attestatore non abbia

i requisiti sopra indicati o un tale accertamento sia specificamente sollecitato da un soggetto opponente.

In mancanza di opposizioni, quindi, il profilo della attuabilità/fattibilità deve essere vagliato su un piano ancorato, oltre che alla logicità intrinseca del piano, soltanto alla coerenza e persuasività motivazionale della relazione attestatrice.

Tale criterio, tuttavia, muove necessariamente dalla premessa concettuale secondo cui il professionista è tenuto comunque ad attestare, *in primis*, la veridicità dei dati aziendali, nonostante tale attestazione non sia espressamente richiamata dalla predetta norma, come invece accade per il concordato preventivo nell'art. 161, terzo comma, l. fall. (cfr. sul punto il già citato decreto Trib. Milano 10.11.2010).

Se, infatti, non vi fosse la certezza dell'entità e della qualità dell'esposizione debitoria complessiva del ricorrente, ne conseguirebbe la completa inaffidabilità delle valutazioni inerenti all'attuabilità degli accordi ed alla loro idoneità a garantire il pagamento regolare dei creditori estranei.

Il controllo – e la conseguente assunzione di responsabilità dell'attestatore - sulla veridicità dei dati contabili a consuntivo (e quindi relativamente ad una situazione patrimoniale aggiornata) è quindi il presupposto logico e fattuale indefettibile della successiva valutazione di attuabilità/fattibilità, con la conseguente necessaria responsabilità dell'attestatore (di natura contrattuale verso il debitore proponente-committente, e di natura normalmente extracontrattuale verso la generalità dei creditori e/o dei terzi interessati) per l'eventuale colposa erroneità della verifica stessa o per la dolosa falsificazione dei relativi dati.

IL CASO.it

Il *thema decidendum* del giudizio di omologazione subisce invece sempre un'inevitabile estensione cognitoria nell'ipotesi in cui ricorra la seconda delle due sopra indicate variabili, cioè la presentazione di opposizioni all'omologazione, potendo allora il Tribunale investigare gli specifici aspetti di (non)fattibilità derivanti dalle critiche concrete e specifiche articolate dagli opposenti.

In presenza di una o più opposizioni da parte di soggetti a ciò legittimati, infatti, il controllo del Tribunale non può non estendersi agli aspetti specificamente evidenziati negli atti di opposizione, che possono inerire non

soltanto all'astratta idoneità degli accordi raggiunti a liberare risorse sufficienti al pagamento integrale dei creditori estranei, ma alla fattibilità più in generale del piano di ristrutturazione o di liquidazione sottostante agli accordi (giacché, com'è noto, l'istituto di cui all'art. 182 *bis* l.fall. non è stato costruito nella sola ottica della conservazione dell'impresa, ma è compatibile anche con finalità liquidatorie).

A mero titolo esemplificativo : se il debitore prospetta di ricavare le risorse necessarie per onorare gli accordi raggiunti e pagare gli estranei realizzando determinati flussi finanziari con la vendita ad un terzo di alcuni beni, la valutazione da parte dell'organo giurisdizionale in ordine alla solvibilità dell'acquirente dei beni sarà condizionata, e variabilmente approfondita, in funzione della presentazione o meno di un'opposizione inerente a tale specifico aspetto.

IL CASO.it

Il controllo del tribunale sarà così limitato a valutare l'idoneità dei flussi a garantire l'esecuzione degli accordi e l'integrale soddisfacimento degli estranei e la solvibilità del terzo acquirente sulla base della sola attestazione resa dal professionista a questo riguardo, e al tempo stesso sulla base della veridicità dei dati da lui affermata, poggiando quindi sulla logicità-persuasività delle sue prospettazioni motivazionali e in ultima analisi sulla sua assunzione di responsabilità; laddove invece, in caso di opposizione specificamente rivolta a criticare l'attestazione su questi punti, il Tribunale dovrà necessariamente valutare anche nel merito le ragioni di contrasto, non potendo più limitarsi a svolgere un giudizio di mera legittimità.

Si tratta, a ben vedere, sempre del medesimo giudizio di attuabilità/fattibilità che il tribunale deve comunque svolgere, ma che è necessariamente condizionato per qualità, intensità ed estensione del controllo dalla presenza o meno di opposizioni e dal contenuto delle stesse.

8. La dedotta inammissibilità del ricorso di omologazione degli accordi conclusi da [REDACTED] S.p.A..

8.1. Passando ora al concreto esame degli aspetti che ineriscono all'ammissibilità del ricorso presentato da [REDACTED] S.p.A., secondo le ragioni dedotte con le svolte opposizioni, occorre iniziare dalla prospettata nullità degli accordi in quanto sottoscritti anche da Immobiliare [REDACTED] S.r.l., di cui non sono

stati resi noti nè l'esposizione debitoria, né l'elenco dei creditori, donde la prospettata possibile lesione degli interessi di questi ultimi.

L'eccezione è però infondata, dal momento che il ricorso attiene esclusivamente alla definizione della crisi di █████ S.p.A. e pertanto non illegittimamente ad esso non è stato allegato l'elenco dei creditori di Immobiliare █████ S.r.l.

Il fatto che gli accordi risultino firmati anche da un soggetto diverso da quello della cui crisi si propone la definizione è un dato che, di per sé, può semmai rafforzare, non certo indebolire, la valutazione di fattibilità, posto che tale diverso soggetto risulta direttamente coinvolto, in via aggiuntiva, nel piano di ristrutturazione dei debiti.

IL CASO.it

Nel caso di specie, quindi, poiché il piano è imperniato proprio sulla dismissione del patrimonio di Immobiliare █████ S.r.l., quest'ultima ha coerentemente e pertinentemente confermato, con la firma dei singoli accordi, il proprio coinvolgimento diretto nel processo di dismissione.

Peraltro, nulla autorizza a ritenere - in mancanza di contrari e concreti elementi - che l'intervento di un terzo nella definizione della crisi del debitore avvenga in violazione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. nei confronti dei propri creditori; diversamente opinando, si finirebbe per escludere la legittimità di qualunque intervento di sostegno proveniente da un soggetto diverso da quello in crisi, per il sol fatto che tale intervento rischierebbe di influire sulla garanzia patrimoniale dei creditori del soggetto terzo.

In ogni caso, un conto è il profilo concernente la legittimità dell'intervento *ad adiuvandum* del terzo sovventore sottoscrittore degli accordi, altro il profilo concernente l'indagine sulla sua solvibilità, nella specie non direttamente influente, stante la pacifica titolarità in capo ad Immobiliare █████ dei beni dismettendi .

Va poi preso anche atto della circostanza che la società ricorrente, successivamente al deposito delle opposizioni, ha prodotto tutti gli accordi (già oggetto di iscrizione al Registro delle imprese) conclusi con i creditori aderenti, oltre all'elenco di questi ultimi ed all'elenco dei creditori non aderenti, con ciò superando le eccezioni che le società opponenti avevano sollevato con riguardo a tali (interinali) ed ulteriori omissioni.

In effetti deve ritenersi necessario che gli accordi, ancorchè pubblicati nel Registro delle imprese, siano depositati anche presso la cancelleria del Tribunale contestualmente alla presentazione del ricorso (laddove per contestualità deve intendersi una coincidenza sostanziale e logica, anche se non rigorosamente cronologica, tra presentazione del ricorso di omologazione e deposito degli accordi), essendo essi l'oggetto diretto della valutazione di regolarità e fattibilità che l'organo giurisdizionale è chiamato a svolgere.

8.2. Deve al contrario ritenersi fondata l'eccezione inerente alla mancata autenticazione della firma apposta in calce agli accordi.

L'art. 11 del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581 (*Regolamento di attuazione dell'art. 8 l. n. 580/93, in materia di istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 del codice civile*), nel disciplinare il procedimento di iscrizione su domanda, prescrive che l'atto da iscrivere debba essere depositato in originale, con scrittura autenticata ove trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio, e che negli altri casi l'atto vada depositato in copia autentica e che l'estratto debba essere depositato in forma autentica, secondo quanto previsto dall'art. 2718 c.c.

IL CASO.it

L'autenticazione della firma del soggetto che sia parte del singolo accordo integra quindi un requisito di ammissibilità dell'accordo stesso, come già evidenziato, peraltro, da altre condivisibili pronunce della giurisprudenza di merito (Trib. Bari, 21 novembre 2005, in *Fall.*, 2006, 169; Trib. Udine, 22 giugno 2007, in *Fall.*, 2008, 701), inerendo ad una formalità indispensabile ai fini pubblicitari. A parte ciò, comunque, tale formalità ha anche una funzione sostanziale, poiché non si vede come potrebbero considerarsi opponibili ai terzi (ed *erga omnes*) accordi che nemmeno rechino una sottoscrizione autenticata, tale cioè da essere senza incertezze ed almeno formalmente ascrivibile all'apparente creditore consenziente.

Si tratta, non dimeno, di una causa di inammissibilità verosimilmente soggetta ad una successiva possibile sanatoria, dal momento che nulla sembrerebbe ostare, in astratto, alla concessione al ricorrente, da parte del tribunale, di un termine finalizzato alla regolarizzazione formale degli accordi.

Nel caso di specie, tuttavia, la possibilità di rimettere in termini ~~S.p.A.~~ S.p.A. per la regolarizzazione del procedimento di iscrizione e deposito degli accordi va comunque esclusa sia perché essa non ha inteso provvedervi pur

dopo l'eccezione svolta al riguardo dalle opposenti, sia a causa della sussistenza di altri e ancor più gravi profili di inammissibilità (ed inomologabilità) della domanda.

8.3. Si allude in primo luogo al fatto che il ricorso è accompagnato da una relazione, redatta dal professionista attestatore, del tutto inidonea ad assolvere alla funzione voluta dal legislatore.

Conformemente a quanto sopra enunciato riguardo ai criteri generali che informano l'istituto di cui all'art. 182 *bis* l. fall., deve ribadirsi che il profilo di veridicità dei dati contabili costituisce un preciso e non eludibile campo di indagine da parte del professionista.

IL CASO.it

Nella relazione allegata al ricorso, invece, il professionista muove dal presupposto secondo cui l'attestazione richiesta nell'ambito del procedimento di omologazione degli accordi possa prescindere, a differenza di quanto previsto nell'art. 161, terzo comma, l. fall. per il concordato preventivo, dalla dichiarazione di veridicità dei dati, e si è quindi limitato a sostenere che la correttezza formale dei dati sarebbe più che a sufficienza garantita dalla revisione già a suo tempo svolta dalla ██████████ S.p.A. e dai controlli cui ██████████ S.p.A. sarebbe soggetta quale società quotata in Borsa.

Manca, quindi, una precisa assunzione di responsabilità, da parte dell'attestatore, quanto al profilo della veridicità dei dati a consuntivo, specificamente riferita ad una situazione patrimoniale aggiornata.

Va peraltro rilevato che ██████████ S.p.A., nel corso dell'udienza odierna, ha anche depositato un'integrazione della originaria relazione attestatrice, con cui è stato analizzato il tema dell'attendibilità dei dati di partenza ed è stata anche aggiornata la valutazione già svolta in ordine alla situazione patrimoniale di derivazione contabile al 28.2.2010.

Tale integrazione, dando conto di una serie di fatti sopravvenuti nel periodo 1.11.2009 – 28.2.2010, ha un indubbio rilievo, ma, come si vedrà, di carattere negativo quanto all'aspetto della fattibilità degli accordi e del piano sottostante, senza mutare, peraltro, in alcun modo, il difetto poc'anzi rilevato, ossia il fatto che la situazione patrimoniale aggiornata al 31.10.2009 non abbia avuto un'idonea attestazione di veridicità, e ciò non soltanto perché il professionista non si è assunto una diretta responsabilità in merito alla veridicità dei dati ivi rappresentati, ma anche e soprattutto perché, come evidenziato dal

Pubblico Ministero nel suo atto di intervento, ██████████ S.p.A., anteriormente incaricata della revisione contabile, non ha nemmeno certificato il bilancio al 31.12.2008 per la mancata appostazione di un fondo rischi che tenesse conto della richiesta di danno ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e per le conseguenti perplessità sulla possibilità che sussistesse il requisito della continuità aziendale.

Lo stesso collegio sindacale di ██████████ S.p.A., del resto, nella relazione alla situazione patrimoniale redatta in data 13.10.2008 in funzione dei provvedimenti ex art. 2446 c.c., ha evidenziato di non avere elementi per esprimere un giudizio sulla fondatezza e sulla congruità delle valutazioni effettuate dalla società, tenuto conto per l'appunto del fatto che la situazione patrimoniale e i documenti non sono stati oggetto di controllo da parte dell'organo di revisione contabile.

IL CASO.it

E' evidente dunque che in una situazione così problematica, e tutt'altro che lineare e trasparente, l'analisi del professionista finalizzata alla certificazione della veridicità dei dati avrebbe dovuto essere ben più analitica ed approfondita, mentre, nei termini in cui è stata svolta, si risolve in un non secondario profilo di inammissibilità della domanda.

8.4. Restando sul tema dell'inammissibilità, va poi rilevato che il piano prevede che la somma di euro 4.280.457,00, corrispondente alla quota dei crediti vantati da obbligazionisti non aderenti agli accordi, venga rimborsata entro il 31.12.2015, a seguito di un prospettato riscadenziamento del prestito (la circostanza viene riaffermata chiaramente a pagina 19 della memoria integrativa depositata nel corso dell'odierna udienza).

Tale clausola viola però, palesemente, la prescrizione secondo la quale i creditori estranei devono essere pagati regolarmente, laddove con l'avverbio "regolarmente" il legislatore intende prescrivere, come già detto, che il soddisfacimento debba avvenire secondo il regolamento negoziale, il quale attiene evidentemente, oltre che al *quantum* ed alle modalità, anche ai *tempi* del pagamento, che quindi non possono essere rimodulati senza l'adesione dei creditori interessati, nella specie tuttavia rimasti appunto estranei agli accordi.

La problematicità di tale profilo, del resto, emerge sintomaticamente anche dall'attestazione del professionista che, nell'integrazione proprio oggi depositata, garantisce non a caso (soltanto) che "*ci sia cassa sufficiente a*

coprire il fabbisogno finanziario per il pagamento dei creditori non aderenti al piano nei dodici mesi successivi alla data di omologa dello stesso. Vi sono inoltre debiti per euro 833.257,00 scadenti oltre i 12 mesi dalla data di omologa e debiti per euro 4.864.458,00 riferiti alla parte del prestito obbligazionario che non ha aderito all'accordo e che... verrà riscadenziato al 31.12.2015..”

Ne deriva dunque l'inammissibilità degli accordi in esame anche per il sol fatto che, come ammesso esplicitamente dalla stessa società ricorrente, essi non consentono di liberare risorse sufficienti per il soddisfacimento *regolare* dei creditori estranei.

Né pare possibile ricondurre il prospettato riscadenziamento alla fattispecie di cui all'art. 2415, comma 1, n. 2, c.c., e cioè alle modifiche delle condizioni del prestito approvate dalla maggioranza dei c.c.dd. *bondisti* che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte, dal momento che l'assemblea degli obbligazionisti non risulta essersi svolta prima del deposito del ricorso, né potendosi considerare superflua per il fatto che i titolari del 75% del prestito obbligazionario avrebbero sottoscritto gli accordi di ristrutturazione (i quali tra l'altro prevedono, come s'è detto, anche la modifica della data di scadenza del prestito).

IL CASO.it

Di fatto **●●●** S.p.A. ha voluto considerare come acquisito un dato, quello dell'esistenza della necessaria delibera di riscadenziamento del prestito, che al momento del deposito del ricorso non sussisteva, così incorrendo in un'ulteriore ipotesi di inammissibilità, posto che l'idoneità degli accordi a garantire il puntuale pagamento degli estranei non può farsi dipendere da eventi successivi al deposito del ricorso e degli accordi stessi, per quanto essi possano prospettarsi come di possibile o verosimile realizzazione.

9. La mancanza del requisito di attuabilità/fattibilità del piano e degli accordi.

9.1. Nonostante l' inammissibilità del ricorso appena rilevata, che sarebbe di per sé preclusiva dell'esame dei profili inerenti al merito, il tribunale reputa comunque opportuna una disamina anche degli aspetti attinenti alla attuabilità/fattibilità degli accordi in esame, così come del piano di risanamento sottostante.

Per la verità, nel caso di specie, non è neppure necessario analizzare se le linee programmatiche del piano di risanamento formulato dall'*advisor* siano idonee a supportare la dismissione patrimoniale destinata a reperire le risorse necessarie per il pagamento dei creditori aderenti e di quelli estranei, e ciò per due ordini di motivi.

Il primo è che, come si vedrà, anche dando per scontata la praticabilità delle operazioni di cui il piano consta, la situazione debitoria prospettica di [REDACTED] S.p.A. si palesa come ben diversa da come esposta dalla ricorrente, donde la conclusione della inattuabilità degli accordi per la mancata considerazione, da parte di [REDACTED] S.p.A., di due variabili destinate ad appesantire in modo rilevante e decisivo il passivo della società.

IL CASO.it

Il secondo motivo discende dal fatto che le opposizioni all'omologazione non toccano, se non marginalmente, aspetti inerenti al piano di risanamento, inerendo invece, nella sostanza, alla non fattibilità degli accordi per la maggior pesantezza dell'esposizione debitoria.

Per il vero, vi è un unico punto sul quale le opposizioni convergono, e che inerisce al merito del piano di risanamento, ed è la mancanza di certezza in relazione all'aumento di capitale di dieci milioni di euro prospettato nel piano e da cui il piano stesso dipende, nella sua attuabilità.

A tal proposito il tribunale non può che ravvisare la mancanza di concreta prevedibilità dell'aumento di capitale, che per la gran parte dipenderebbe dalle opzioni degli investitori che operano sul mercato borsistico e, dato questo ancora più rilevante, costituendo fattore negativo dirimente la mancata documentazione da parte della [REDACTED] S.p.A. in ordine all'asserita esistenza di una garanzia fideiussoria per la parte di aumento di capitale corrispondente a 2.430.000,00 di euro.

Già questo aspetto condiziona dunque in senso negativo la fattibilità del piano articolato dall'*advisor*, posto che esso si fonda sull'aumento di capitale in parola.

Ma anche a voler prescindere da tale pur rilevante aspetto problematico e investendo quindi più in generale il profilo dell'attuabilità degli accordi, oggetto prevalente delle opposizioni presentate da [REDACTED] S.p.A., da [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. e da [REDACTED] S.r.l., va decisamente rilevato quanto segue.

9.2. Deve anzitutto tenersi conto del fatto che, rispetto alla situazione rappresentata al momento del deposito del ricorso, che aveva indotto █████ S.p.A. a sostenere che gli accordi riguardassero creditori rappresentanti una quota pari all'83,58% del monte crediti, sono intervenuti due fatti nuovi.

Il primo è il mancato raggiungimento dell'accordo (che impropriamente la ricorrente aveva considerato nel computo della detta percentuale) con la ████████████████████ AG, titolare di un credito di euro 643.176,00.

Il secondo è la mancata conclusione della transazione fiscale con l'Erario, che vanta un credito di euro 2.000.000,00 per INVIM, contestato dalla █████ S.p.A., ma risultante da una sentenza di primo grado favorevole all'Erario, ed un altro credito, già iscritto a ruolo, per altre imposte, di euro 510.380,00.

Anche con riguardo ai crediti vantati dal Fisco, la società ricorrente aveva erroneamente incluso l'accordo transattivo che aveva semplicemente proposto all'Amministrazione, ma che da questa ancora non era stato accettato, nel computo della quota dei creditori consenzienti agli accordi, in aperta violazione della norma che non consente affatto tale inclusione ove l'assenso dell'Erario non sia intervenuto prima dell'iscrizione degli accordi nel Registro delle Imprese.

IL CASO.it

Perché il debito tributario nei termini di cui alla proposta transazione fiscale possa essere ricompreso nella quota oggetto degli accordi ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento, è infatti indispensabile che al momento dell'iscrizione degli accordi nel Registro delle Imprese l'Amministrazione finanziaria abbia già espresso il suo assenso, all'esito del procedimento regolato dall'ultimo comma dell'art. 182 *ter*.

Tale procedimento non può quindi sovrapporsi, sotto il profilo temporale, a quello per l'omologazione degli accordi originato dal ricorso ex art. 182 *bis*, o comunque non può retroattivamente giustificare, per il solo fatto del suo essere stato instaurato, l'inclusione del Fisco tra i creditori già consenzienti.

In tal caso, perciò, solo quando la quota del sessanta per cento dei crediti sia stata raggiunta a prescindere dall'accettazione della proposta di transazione fiscale, la tardiva espressione del consenso da parte del Fisco potrà essere considerata, quale sopravvenuto ed ulteriore elemento di valutazione della fattibilità degli accordi.

Nelle altre ipotesi, invece, la mera formulazione della proposta transattiva, al momento dell'iscrizione degli accordi, dovrà considerarsi del tutto irrilevante.

Comunque sia, l'accordo nel caso di specie non risulta accettato dall'Erario e ciò fa ulteriormente scendere (e significativamente) la quota dei creditori partecipanti agli accordi.

Non è peraltro indispensabile calcolare con precisione l'incidenza della mancata adesione della █████ e del Fisco a tali accordi, posto che la fattibilità di questi ultimi va comunque esclusa a causa della decisiva mancata considerazione, da parte di █████ S.p.A., di due ulteriori e ancor più gravose situazioni debitorie, che avrebbero dovuto esigere adeguati stanziamenti cautelativi, nella specie del tutto mancati.

La prima riguarda la responsabilità assunta da █████ S.p.A. come socio unico ai sensi degli artt. 2462, comma 2, e 2470, comma 4, c.c., per i debiti di █████ sorti nel periodo in cui è stata omessa la prescritta pubblicità di tale condizione nel Registro delle imprese (il periodo va dal 3.4.2000, data in cui l'intera partecipazione di █████ è divenuta di proprietà di █████, al 2.2.2009, giorno in cui il nuovo organo amministrativo di █████ S.p.A. ha provveduto alla comunicazione, tardiva, prevista dalla legge).

IL CASO.it

Nella situazione patrimoniale redatta da █████ al 13.10.2009 in funzione della delibera ex art. 2446 c.c., i debiti per responsabilità da socio unico sono indicati in complessivi euro 16.904.000,00; nella situazione patrimoniale oggetto dell'attestazione tale somma svanisce, sulla base della prospettata applicazione alla fattispecie della norma di cui all'art. 1957 c.c..

Ma la tesi della ricorrente, secondo cui i creditori di █████ S.r.l., per poter far valere la responsabilità del socio unico █████ S.p.A., dovrebbero dimostrare di aver azionato e coltivato le proprie pretese creditorie nei confronti dell'obbligato principale nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, è del tutto priva di fondamento.

In primo luogo, sostenere l'applicazione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., prevista per l'ipotesi del fideiussore, ad una fattispecie del tutto diversa, quella della responsabilità del socio unico, disattende il tenore letterale e logico della norma di cui all'art. 2462 c.c., che non contiene alcun richiamo al termine decadenziale in parola.

Né, per vero, pare ipotizzabile un'applicazione analogica del principio di cui all'art. 1957 c.c. alla fattispecie in esame, stante sia la mancanza di una vera e propria lacuna, sia la completa palese diversità delle situazioni regolate dagli artt. 1957, da una parte, e dagli artt. 2462 e 2470 c.c., dall'altra.

Ma in ogni caso, se anche si volesse forzare il dato normativo e la *ratio* sottostante al principio di cui all'art. 1957 c.c. per considerarlo astrattamente applicabile anche alla fattispecie in parola, non si vede quale fondamento possa avere la tesi sostenuta da █████ S.p.A., secondo cui la scadenza delle obbligazioni di █████ S.r.l. andrebbe individuata nella data della sua messa in stato di liquidazione, cioè nel 15 gennaio 2009, con conseguente asserita legittimità della falcidia dei debiti da responsabilità da socio unico di █████ corrispondenti ai crediti che entro il semestre successivo non risultino essere stati azionati nei confronti di █████ S.r.l.

Se un termine di scadenza delle obbligazioni può essere individuato, esso è infatti quello di deposito della sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza di █████ S.r.l., funzionalmente all'apertura della procedura concorsuale dell'Amministrazione Straordinaria (art. 55, comma 2, l. fall.).

Ne consegue che nella quantificazione della sua esposizione debitoria la società ricorrente avrebbe dovuto tener conto, quantomeno, di tutti i crediti oggetto della domanda di ammissione allo stato passivo di █████ S.r.l., crediti che ammontano, secondo quanto attestato dal Commissario Straordinario, a complessivi euro 11.091.164,67 e quindi avrebbe dovuto stanziare, prudenzialmente, una somma ben diversa da quella di euro 2.856.571,00 prevista nel piano a fronte di tutte le posizioni che sono una possibile fonte di responsabilità ex art. 2462 c.c.

IL CASO.it

Quanto detto vale anche e a maggior ragione con riferimento all'altra e ancor più importante situazione debitoria, e cioè la responsabilità che █████ ha per il danno ambientale cagionato da █████ S.r.l. nella gestione dei siti industriali.

Se è vero quanto asserisce █████ S.p.A., e cioè che tale danno non è allo stato liquido ed esigibile nei suoi confronti, è però indubbio che ciò non sia di per sé sufficiente a giustificare l'esclusione pura e semplice di tale debito dalla base di calcolo per la quantificazione della soglia del 60%.

Se, infatti, di incertezza si può parlare con riferimento al debito in questione, essa può essere riferita (in parte) soltanto al *quantum* e non all'*an*.

La stessa società proponente, del resto, nel ricorso introduttivo, prospetta di aver cercato di pervenire, senza successo, ad una soluzione transattiva con il Ministero dell'Ambiente, con ciò implicitamente riconoscendo l'esistenza del problema della sua responsabilità per i danni ambientali.

A tal proposito va chiarito che, nel caso in esame, non si tratta di stabilire (come invece la ricorrente vorrebbe, dal momento che ha prodotto all'odierna udienza un parere in merito ai principi contabili internazionali da applicare in materia di danno ambientale) se in base ai principi contabili sia corretta la mancata appostazione in bilancio di un fondo rischi apposito, ma se sia o meno il caso di tener conto, nella quantificazione del passivo complessivo di █████ S.p.A., di un eventuale ingente debito derivante dai danni all'ambiente prodotti da █████ S.r.l. nella gestione dei siti produttivi di Torviscosa, Brescia e Colferro.

IL CASO.it

Del resto, lo stesso professionista incaricato della redazione del parere sulla necessità di iscrivere in bilancio lo specifico stanziamento in questione conclude affermando che: *"...la fattispecie in esame configura una passività potenziale ai sensi dello IAS 37..."*.

Se così è, a nulla rileva che, come indicato nel parere in discorso, in relazione a tale passività non sia previsto l'obbligo contabile di uno specifico accantonamento in bilancio, assumendo al contrario rilievo decisivo che la potenziale passività sia di entità tale, con qualunque criterio la si voglia quantificare, da far letteralmente "saltare" ogni ipotesi di uscita dalla crisi per effetto degli accordi.

E' infatti pacifico che il Ministero dell'Ambiente ha quantificato il danno prodotto da █████ S.r.l. nella somma (effettivamente vertiginosa) di euro 2.900.000.000,00.

Se anche si volesse ridurre, pertanto, con l'adozione di criteri che comunque sarebbero certamente di difficile individuazione, lo stanziamento prudenziale imputabile a tale variabile tenendo conto che la responsabilità da socio unico della Snia inerisce solo al periodo 2000-2009, ne deriverebbe in ogni caso la necessità di considerare un fondo rischi di entità tale da

pregiudicare ampiamente e irrefragabilmente le prospettive di fattibilità degli accordi.

Lo stesso già citato professionista incaricato dalla ricorrente per la predisposizione di un parere inerente alla responsabilità di [REDACTED] per il danno ambientale ha d'altronde chiarito, chiudendo il parere, che al di fuori dell'ipotesi di una transazione ambientale "tombale" che riguardi anche [REDACTED] S.p.A. non ci sono, per quest'ultima, prospettive di continuità aziendale.

Tutto ciò a voler poi tacere del fatto che [REDACTED] potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni ambientali non soltanto per la responsabilità da socio unico, ma altresì per la responsabilità diretta derivante dalla proprietà e gestione dei siti (risulta infatti che abbia gestito Torviscosa dal 1938 al 1985, e che per il periodo precedente al 2000 abbia una responsabilità ex art. 2504 bis c.c., dipendente dalla successione nelle obbligazioni delle società via via incorporate per effetto delle fusioni, essendo compresa tra le incorporate anche la [REDACTED] S.p.A., all'epoca della fusione proprietaria del sito industriale in questione).

In proposito, va ulteriormente evidenziato che anche il Ministero dello Sviluppo Economico, nel parere pervenuto in data odierna in merito alla richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza di [REDACTED] S.p.A., evidenzia che il Ministero ha formalmente reso noti gli importi per i quali si accinge ad insinuarsi nel passivo della [REDACTED] S.r.l., per il risarcimento del danno ambientale (quantificato in quasi tre miliardi di euro), segnalando ulteriormente che [REDACTED] S.p.A. potrebbe essere chiamata a rispondere del danno ambientale come responsabile in qualità di socio unico (a causa degli omessi adempimenti pubblicitari), nonché come proprietaria e gestore "storico" delle aree e dei siti industriali.

IL CASO.it

Alla luce di quanto esposto, pertanto, non pare in alcun modo possibile che da un'analisi ponderata, operata in concreto, della idoneità degli accordi a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei, scaturisca una valutazione prospettica positiva in merito alla possibilità che l'attuale stato di crisi possa venire superato.

Per le ragioni esposte, pertanto, la domanda di omologazione deve essere rigettata.

10. L'esistenza dello stato di insolvenza quale presupposto di una successiva "estensione" dell'Amministrazione Straordinaria a █████ S.p.A. .

Come già anticipato, dal rigetto della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione discende la necessità di esaminare nel merito il ricorso presentato da █████ S.r.l. in amministrazione straordinaria (che è la cd. *procedura madre*), diretto ad ottenere l'emissione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di █████ S.p.A. .

La valutazione cui il tribunale è chiamato, stante la pacifica presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 81 d.lgs. n. 270/1999, inerisce all'esistenza del presupposto sostanziale dello stato di insolvenza della suddetta società del gruppo, in astratto non necessariamente immanente alla crisi denunciata in funzione della richiesta di omologazione degli accordi previsti dall'art. 182 *bis* l. fall.

IL CASO.it

Ove, infatti, la crisi fosse in concreto integrata da un mero stato di difficoltà finanziaria superabile, comunque non necessariamente destinato ad evolvere in stato di decozione, dal rigetto della domanda di omologazione non deriverebbe altra conseguenza giuridica.

Nel caso di specie, tuttavia, essendo stato presentato un ricorso da parte del commissario della "procedura madre", costituente presupposto processuale per l'eventuale emanazione di una sentenza dichiarativa dell'insolvenza come previsto dall'art. 82, comma 2, d.lgs. n. 270/1999, il tribunale deve verificare se, in concreto, la crisi enunciata da █████ S.p.A. nel chiedere l'omologazione degli accordi di ristrutturazione coincida o meno con uno stato di insolvenza conclamata.

La risposta non può che muovere dal rilievo, oggettivo, che la mancata possibilità di dare esecuzione agli accordi, derivante dal rigetto del ricorso ex art. 182 *bis* l. fall., comporterà l'inevitabile incapacità di █████ di adempiere alle obbligazioni già scadute e di quelle a scadere.

█████, del resto, nel ricorso introduttivo del procedimento di cui all'art. 182 *bis* l. fall., confessa essa stessa uno stato di irreversibile insolvenza, a suo dire rimuovibile con lo strumento degli accordi, visto che con la domanda di omologazione si prefiggeva "di eliminare il rischio di attrazione di █████ alla procedura di amministrazione straordinaria di █████", dal momento

che "nell'attuale stato patrimoniale e finanziario si è preso atto che [redacted] non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni".

Nella relazione attestatrice della fattibilità degli accordi, inoltre, si legge testualmente che "a seguito dell'aggravamento del proprio passivo a causa dell'insolvenza di [redacted] S.r.l., [redacted] non sarebbe più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni e, trovandosi anch'essa in stato di crisi, potrebbe essere attratta alla procedura di amministrazione straordinaria di [redacted] S.r.l. ai sensi degli artt. 80, 81 d. lgs. n. 270/99".

Infine, nel parere allegato al ricorso, riguardante le problematiche di carattere ambientale, si legge che "in mancanza di accordo, il Ministero eserciterà con ogni probabilità l'azione di danno ambientale anche nei confronti di [redacted], con l'inevitabile conseguenza, in caso di anche parziale accoglimento delle richieste da parte del tribunale, e tenuto conto di quanto ci è stato riferito in merito alla situazione economica di [redacted], del fallimento della società".

IL CASO.it

Per altro verso, non può che evidenziarsi come lo stato di decozione di [redacted] derivi da tutto quanto considerato a proposito del requisito della fattibilità degli accordi, la cui esclusione implica che gli accordi non consentano il pagamento dei creditori estranei alla scadenze fisiologiche delle obbligazioni, e dunque anche dei titolari di crediti già scaduti, e, in concreto, che il passivo di Snia sia di entità tale da non consentire alcuna prospettiva di sopravvivenza della società.

Pare tali ragioni il ricorso presentato da [redacted] S.r.l. (in liquidazione e in A.S.) ex art. 82, comma 2°, d. lgs. n. 270/99 deve essere accolto, così come da separata sentenza.

P. Q. M.

letto l'art. 182 bis l. fall.;

1) previa dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione proposta da [redacted] S.p.A., e accogliendo le opposizioni proposte dalle altre società opponenti [redacted] S.r.l., [redacted] S.r.l. e [redacted] S.p.A., dichiara inammissibile e comunque rigetta il ricorso presentato da [redacted] S.p.A. e da Immobiliare [redacted] S.p.A. diretto ad ottenere l'omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito di [redacted] S.p.A.;

2) provvede con separata, contestuale sentenza sul ricorso presentato da ~~_____~~
~~_____~~ S.r.l. diretto ad ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza di
~~_____~~ S.p.A.;

IL CASO.it

3) manda alla cancelleria di procedere all'immediata comunicazione del presente decreto alle società ricorrenti, alle società opponenti ed al Pubblico Ministero.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Il Presidente
(*dott. Filippo Lamanna*)

Il giudice estensore
(*dott. Mauro Vitiello*)